

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 410

Adottata dal Direttore Generale in data 26 FEB, 2003

OGGETTO: rinnovo contratto collaborazione anno 2003. Dr. Aldo Barletta.

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale 08/03/2002 n. 636 che dispone la stipula della convenzione per la collaborazione professionale del Dr. Aldo Barletta, per la consulenza in materia di attività clinico-didattica di Chirurgia Pediatrica da prestarsi presso l'Ospedale F.lli Crobu.

ATTESO che contrattualmente si stabiliva la durata del rapporto di collaborazione in anni uno a decorrere dall' 11 marzo 2002.

Che allo stato attuale permangono le medesime esigenze che hanno richiesto la collaborazione del Dr. Barletta.

RITENUTO di disporre la prosecuzione della collaborazione col professionista in parola, per ulteriori anni uno, determinando il numero presuntivo degli accessi pari a 30 con un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 32760,00 pari a € 1092,00 per singolo accesso.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- di disporre la proroga della collaborazione professionale del Dr. Aldo Barletta, disposta con precedente atto n. 636/2002, con decorrenza 12 marzo 2003-

- di determinare il numero presuntivo degli accessi del professionista pari a 30 , da eseguirsi presso l'Ospedale F.lli Crobu di Iglesias nel corso della durata contrattuale fissata in anni uno.
- di determinare il compenso per singolo accesso, lordo onnicomprensivo pari a € 1092,00 per un totale annuo di 32760,00
- di procedere a nuova sottoscrizione del contratto, il cui schema si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- di movimentare la spesa annua di € 32760,00 sul codice economico n.430701 del piano dei conti aziendale.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____

RESP.AA.GG. _____

aa gg



Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)

Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 110 del 26 FEB. 2003

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 27 FEB. 2003 al 13 MAR. 2003

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas



destinatari:
Servizio affari generali
Servizio Bilancio
Servizio Personale
Direzione sanitaria PP.OO. Iglesias

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa.

L'anno duemilatre il giorno del mese, nella sede
dell'Azienda U.S.L.7 di Carbonia, via Dalmazia n.83, con la presente
scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'azienda U.S.L n. 7 con sede legale in Carbonia, via Dalmazia, codice
fiscale 02261310920, rappresentata dal Direttore Generale dr. Emilio
Simeone, nato a Iglesias il 29 agosto 1945, C.F SMN MLS45M29E281V, di
seguito denominata Azienda, E

Il Sig. Dr. Aldo Barletta, nato il 18/12/1943 a Caltagirone codice fiscale
BRLDA43T18B428M, residente a Cagliari, di seguito denominato
Collaboratore.

PREMESSO

Che l'Azienda deve garantire la continuità delle attività della struttura
complessa di Chirurgia Pediatrica, polo di attrazione di livello regionale e
che, per tali motivi, l'Azienda ha deciso di avvalersi dell'opera di un
collaboratore esterno.

Che il collaboratore si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria
collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni indicate a favore
dell'Azienda.

Che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione
coordinata continuativa senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto
una prestazione d'opera sottoposta alle norme dei cui al Titolo III del
libro quinto del Codice Civile.

Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 conferimento dell'incarico.

L'Azienda conferisce al Collaboratore che accetta l'incarico avente ad oggetto: attività operatoria, attività clinico e didattica, da espletarsi con un accesso settimanale, per complessive 30 settimane anno. Qualora il bisogno richieda un numero di accessi superiori, i tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore. La richiesta di ulteriori accessi è formalizzata dal direttore Sanitario del presidio.

Il Collaboratore nel rapporto con l'Azienda e con i suoi referenti, stabilisce le modalità di espletamento dell'attività, e gli orari entro cui operare, per l'attività da espletare in collaborazione con i dipendenti.

Art. 2 natura dell'incarico.

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti del titolo III capo I e II del codice civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la attività all'interno della sede dell'Azienda.

Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.

Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza.

Art. 3 obiettivi dell'incarico.

Gli obiettivi dell'incarico sono quelli di assicurare la continuità, dell'attività di Chirurgica Pediatrica, secondo gli attuali standard qualitativi, atti a costituire polo di attrazione di livello regionale.

Art. 4 durata dell'incarico.

Il presente incarico decorre dal 12/03/2003 con scadenza fissata al 12/03/2004.

L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall' Azienda.

Il Collaboratore potrà inoltre interrompere la collaborazione per gravi e giustificati motivi, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda e senza che perciò il contratto possa risolversi, fatta salva la sua naturale scadenza.

Il Collaboratore dovrà comunicare tempestivamente all'Azienda l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere all'Azienda di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 5 organizzazione.

L'Azienda metterà a disposizione del Dr. Aldo Barletta l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico. Inoltre il Collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della presente richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e le strutture preposte dell'Azienda, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previsto dal contratto.

Art. 6 compenso

Per tale incarico l'Azienda si impegna a corrispondere al Dr. Aldo Barletta il seguente compenso: € 1092,00 per singolo accesso

per un totale annuo lordo di € 32760,00 comprensive di quanto dovuto per ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalla Legge.

Il corrispettivo verrà liquidato il quindici di ogni mese , previa presentazione della nota professionale da parte del Collaboratore, entro i primi 5 giorni del mese, o comunque nel termine di dieci giorni successivi alla presentazione della nota professionale.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative trasferte sono ricomprese nei compensi da corrispondersi con le suddette modalità.

Art. 7 recesso e risoluzione contrattuale.

Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo per inadempienza.

In caso di recesso deve essere comunicato formale preavviso.

In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione , il recesso deve essere motivato.

Inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.

La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro trenta giorni dalla comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse nei trenta giorni successivi alla comunicazione, il contratto si intenderà risolto.

Art. 8 obblighi del committente.

L'Azienda dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi:

- infortunio del Collaboratore;
- responsabilità civile verso terzi.

Le polizze come sopra previste dovranno coprire gli eventi occorsi durante la durata del presente contratto ed i sinistri occorsi durante e per effetto della collaborazione, ancorché prestata in modi e termini che esulino dalle strette previsioni contrattuali, ivi espressamente compreso il tragitto, con qualunque mezzo percorso, da e per il luogo in cui la collaborazione debba essere prestata. La polizza dovrà garantire oltre la copertura di eventuali postumi permanenti anche i compensi previsti dal presente contratto di collaborazione nei limiti di durata previsti dallo stesso.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto, dovuta a provata documentata impossibilità di proseguimento, al collaboratore sarà garantita la priorità assoluta in caso di ripristino da parte dell'Azienda di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

Art.9 registrazione.

Tale atto ai sensi del D.P.R. n.131/86 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (tariffa parte II art. 10)

Art. 10 controversie.

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interprete del presente contratto, ovvero alla sua applicazione si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari.

Il presente atto in duplice originale da tenere agli atti dell'Azienda e del Collaboratore, viene letto confermato e sottoscritto come segue:

Il Collaboratore
Dr. Aldo Barletta

Azienda U.S.L. 7
Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone